

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**.CONVENZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI
ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO
ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI O AL COMUNE DI TRENTO
– TERRITORIO DI VAL D'ADIGE TRASFERITISI, ANCHE
TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI**

Tra:

- la Comunità della Valle dei Laghi, rappresentata dal Commissario Attilio Comai nato a Cavedine (Trento) il 09 agosto 1955 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Valle dei Laghi, con sede in Piazza Mons. Perli 3 a Vezzano – Vallelaghi (C.F. 96085260220 e P. IVA 02237030222), giusta deliberazione del Commissario n. 09 di data 12.11.2020;

e

- il Comune di Trento, con sede in via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale e Partita IVA 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa SABRINA REDOLFI, nata a Cles (Trento) il 25 maggio 1968, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, giusto decreto sindacale di data 30 dicembre 2020, n. 96/2020/05, prot. 306231.

Premesso che:

- le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 - 78/leg., prevedono che *“l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente”* e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente

autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;
- visto il documento recante “Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio” sottoscritto in data 23/03/2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali
- atteso, in particolare e fra l'altro, che, ai sensi del suddetto Accordo:
 - il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere anche nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
 - in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
 - nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché

l'erogazione del servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio di arrivo, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità/Territorio di provenienza, (presso la quale la persona conserva la residenza).

- L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità/Territorio di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità/Territorio di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;
- tenuto conto che la convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per i servizi attivati in via straordinaria in essere tra il Comune di Trento – Territorio Val d'Adige e la Comunità della Valle dei Laghi, è scaduta in data 31.12.2021;
- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi operativi formali tra la Comunità della Valle dei Laghi e il Comune di Trento, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone che si trovano nelle situazioni sopra delineate, che usufruiranno di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente nel corso dell'anno 2022 e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra gli Enti stessi che ne modifichino i contenuti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.

.Articolo 1

.Oggetto e individuazione dei contraenti

La Comunità della Valle dei Laghi e il Comune di Trento, si impegnano, con riferimento all'anno 2022 e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra gli Enti che ne modifichino i contenuti, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiranno nel territorio di

competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc., oppure persone in carico al proprio Ente e temporaneamente residenti sul territorio di competenza dell'altro Ente.

Detto trasferimento deve essere anticipatamente concordato tra i due Enti, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2

Corrispettivi

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto reciprocamente da parte della Comunità/Territorio, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona interessata.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio/di riferimento.

Articolo 3

Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del corrispettivo, corrispondente al rimborso delle spese per i servizi di cui all'art. 2 da parte dell'Ente territorialmente competente, avviene entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi e di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione o dal ricevimento della fattura se successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Ente territorialmente competente si riserva il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore.

Per il pagamento l'Ente erogatore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di interscambio) all'Ente territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perchè incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Articolo 4

Trattamento dei dati

Entrambi gli enti sono Titolari del trattamento e in attuazione della Convenzione la comunicazione di dati personali avviene nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2006.

Articolo 5

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino **al 31.12.2025** e comunque sino alla cessazione degli effetti per successivi nuovi accordi tra Enti che ne modificano i contenuti, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata AR, ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

Articolo 6

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso i Comuni di rispettiva appartenenza.

Articolo 7

Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNE DI TRENTO

IL COMMISSARIO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Attilio Comai

dott. Sabrina Redolfi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli del presente contratto indicati ai numeri 3 (modalità di rimborso spese), 5 (durata - recesso), 8 (Foro competente) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra.